
Determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 20 dicembre 2024, n. 864 [ID_VIP: 10614] Procedimento di V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 - Progetto di ampliamento dello stabilimento, senza incremento dei quantitativi di rifiuto in ingresso, con l'inserimento di una centrale termoelettrica in assetto trigenerativo, caratterizzata da una potenza di 90 MW termici e 20 MW elettrici, alimentata da CCS Combustibile (EoW) ottenuto esclusivamente dal trattamento della frazione plastica non recuperabile, prodotta dallo stesso impianto e non proveniente da impianti terzi.
Proponente: Ecologic S.p.A.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

VISTO l'art.18 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: "Conferimento delle funzioni di dirigente *ad interim* del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti";

VISTA la DGR n. 1367 del 05/10/2023 avente ad oggetto "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 04/12/2023 con decorrenza in pari data;

VISTA la L.R. n. 32 del 29/12/2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023).";

VISTA la L.R. n. 33 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025";

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 7 novembre 2022 n.26 "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali";

- la D.G.R. n. 981 del 11/07/2022 di adozione del Regolamento;
- il R.R. 27 luglio 2022, n. 7 “Regolamento per il funzionamento della Commissione tecnica per le valutazioni ambientali”.

EVIDENZIATO CHE:

- ai sensi della L.R. n. 26/2022 e, in particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 6 co.4 della L. 8 luglio 1986 n. 349, nell’ambito dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, *il parere regionale è espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta.*

EVIDENZIATO ALTRESÌ CHE la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della L.R. 26/2022 è Autorità Competente all’adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

PREMESSO CHE:

Con nota prot. n. 0012057 del 23.01.2023, acquisita al protocollo regionale n. 36680 del 23.01.2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) comunicava la procedibilità dell’istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23, del D.lgs. 152/2006 per l’opera in oggetto, annoverabile tra quelli di cui all’Allegato II-bis alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006, punto 1.a) denominato “*impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW*”. Ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. il MASE precisava che dalla data della pubblicazione dell’avviso al pubblico sul portale del medesimo Ministero, decorreva il termine di 60 giorni per presentare all’autorità competente le proprie osservazioni. Ai sensi del predetto comma, entro il medesimo termine, sono acquisiti i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici coinvolti nel procedimento;

con nota prot. n. 60976 del 02.02.2024 la Sezione Autorizzazioni Ambientali invitava “*chiunque abbia interesse*” a presentare le proprie osservazioni, nonché le amministrazioni, gli enti territoriali potenzialmente interessati e i soggetti competenti in materiale ambientale, a far conoscere i propri pareri/contributi istruttori entro il termine sopra indicato.

CONSIDERATO CHE a seguito di detta richiesta ad oggi non risultano pervenuti alla Sezione Autorizzazioni Ambientali riscontri in merito, mentre sul sito web del MASE all’indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10404/15368> sono visionabili le osservazioni del pubblico, le osservazioni del Comune di Ginosa - Settore Ambiente ed Energia - ed i riscontri della società proponente alla nota prot. n. 0007055 del 21.05.2024 con la quale il MASE ha formulato una richiesta di integrazioni sulla base della istruttoria della propria CTVA, integrata dalle richieste formulate dalla Commissione Tecnica regionale per le Valutazioni Ambientali che ha valutato il progetto nella seduta del 09.05.2024 (giusto parere prot. n. 221702/2024), fornendo al proponente un termine di 30 giorni a decorrere dalla data del 21.05.2024 per la consegna delle stesse.

Il proponente ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita prot. m amte. CTVIA 9691 del 04.07.2024 e pubblicata in data 04.07.2024; nonché in data 08.07.2024, acquisita prot. m amte. CTVIA 9861 dell’08.07.2024 e pubblicata in data 08.07.2024.

la Commissione tecnica per le valutazioni ambientali della Regione Puglia, con parere prot. n. 467770 del 26.09.2024 espresso nella seduta tenutasi nella medesima data, allegato alla presente determinazione quale parte integrante - esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi dal Proponente e consultabili sul Portale Ambientale del MASE - ha rilasciato il proprio parere di competenza ex art. 4 del R.R. n. 7/2022 ritenendo che “*gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi*” alle condizioni ambientali esplicitate nel medesimo parere.

DATO ATTO CHE:

- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTI:

- le scansioni procedurali svolte per il procedimento ID 10614 in epigrafe;
- il parere definitivo n. 467770 del 26.09.2024 della Commissione tecnica per le valutazioni ambientali della Regione Puglia;
- l'attività istruttoria svolta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.

RITENUTO CHE, alla luce delle risultanze istruttorie come sopra riportate, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per procedere, per quanto di competenza, all'espressione del parere della Regione Puglia nell'ambito del procedimento di V.I.A. ai sensi dell'art.23 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per le valutazioni ambientali della Regione Puglia (L.R. 26/2022 e R.R. 27 luglio 2022, n. 7) e dell'istruttoria amministrativa espletata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.

Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs 196/2003 come modificato dal D.lgs n. 101/2018

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale condizionato, nell'ambito del procedimento ministeriale di V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 152/2006, sulla scorta del parere prot. 467770 del 26.09.2024 reso dalla Commissione tecnica per le valutazioni ambientali della Regione Puglia, per il progetto di ampliamento dello stabilimento, senza incremento dei quantitativi di rifiuto in ingresso, con l'inserimento di una centrale termoelettrica in assetto trigenerativo, caratterizzata da una potenza di 90 MW termici e 20 MW elettrici, alimentata da CCS Combustibile (EoW) ottenuto esclusivamente dal trattamento della frazione plastica non recuperabile, prodotta dallo stesso impianto e non proveniente da impianti terzi, proposto da Ecologic S.p.A. con sede legale in Milano, alla via F. Filzi n.10.

di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale di che trattasi.

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il seguente allegato: Allegato Pareri:

1. Parere prot. 467770 del 26.09.2024 della Commissione tecnica per le valutazioni ambientali della Regione Puglia. -

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n. 06 facciate, dall'allegato 1 composto da n. 08 facciate, per complessive n. 14 facciate;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;

sarà notificato a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali – Div. V - va@PEC.mite.gov.it
- Commissione Tecnica VIA-VAS - ctva@pec.minambiente.it
- Dipartimento Ambiente, Qualità Urbana e Paesaggio - dipartimento.ambiente.territorio@regione.puglia.it
- Ecologic S.p.A. - ecologicspa@pec.it

sarà pubblicato:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regionepuglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regionepuglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

tramite il sistema CIFRA:

- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà archiviato sul sistema informatico regionale Sistema Puglia e Diogene.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ID_VIP10614 - parere commissione via del 26.09.2024_signed.pdf - 14a1560dde84e3884c6dfae0fbb479b97bcd9d2215a59447cf85ed6e943f2330

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 089/DIR/2024/00535 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q. Segreteria Commissione VIA regionale e responsabile dei procedimenti di competenza ministeriale
Carmela Mafrica

E.Q. Responsabile procedimenti VIA regionali e nazionali (no FER)
Fabiana Luparelli

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Giuseppe Angelini



Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

SEDE

Parere espresso nella seduta del 26/09/2024 - Parere Finale.

ai sensi del R.R.07/2022, pubblicato su BRUP n. 44 dell'11.05.2022

Procedimento: ID [ID_VIP: 10614: Procedimento di V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del D.lgs.

152/2006

VIncA: NO SI

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo NO SI

Oggetto: - Progetto di ampliamento dello stabilimento senza incremento dei quantitativi di rifiuto in ingresso, con l'inserimento di una centrale termoelettrica in assetto trigenerativo, caratterizzata da una potenza di 90 MW termici e 20 MW elettrici, alimentata da CCS Combustibile (EoW) ottenuto esclusivamente dal trattamento della frazione plastica non recuperabile, prodotta dallo stesso impianto e non proveniente da impianti terzi. - Proponente: Ecologic S.p.A

Tipologia: 'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.a) denominata "impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW"

Autorità Comp. MASE

Proponente: ECOLOGISTIC S.p.A. con sede legale in MILANO (MI) in Via F. FILZI n. 10

PREMESSE

Si tratta della analisi della documentazione integrativa prodotta dal Proponente nell'ambito di una procedura di Valutazione d'Impatto ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) propedeutica ad una modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata ambientale (AIA), già in possesso dalla Ecologic S.p.A.

Questa Commissione, nella seduta del 18 aprile 2024, aveva espresso il parere di propria competenza (al quale si rimanda per ogni dettaglio) formulando le osservazioni/richieste di chiarimenti o integrazioni che di seguito si riassumono:



**REGIONE
PUGLIA**

- 1. Quale sia la effettiva destinazione dell'energia elettrica e dell'idrogeno prodotti.**
- 2. La effettiva disponibilità del CSS-C necessario per il funzionamento della Centrale.**
- 3. Gestione delle polveri e delle ceneri**
Nello SIA non sembra sia stata fornita alcuna indicazione in merito alle modalità di gestione di questi materiali e, in particolare agli accorgimenti che saranno adottati nelle fasi di movimentazione degli stessi dalle relative aree di stoccaggio verso la destinazione finale.
- 4. Descrizione del processo**
Per una valutazione dell'impatto ambientale del processo in oggetto si ritiene, tuttavia, necessario un approfondimento documentale che fornisca una più dettagliata descrizione della tecnologia e metta in luce le condizioni e i fattori influenti sul processo e come essi siano stati valutati ed ottimizzati. Alla luce di tali valutazioni, il Proponente deve quindi spiegare se i parametri riportati nella succitata relazione tecnica sono frutto di valutazioni sperimentali su piccola scala e/o di algoritmi di simulazione dei fenomeni chimico-fisici alla base del processo in oggetto e se e come tali parametri saranno monitorati, controllati e gestiti durante il processo stesso. Si ritiene, altresì necessario prevedere la determinazione di IPA, metalli e PCCS/F nelle emissioni dei gas esausti.
- 5. Emissioni in atmosfera**
Emissioni odorigene
... la commissione ritiene che il proponente debba effettuare lo studio di ricaduta, sia per le odorigene che per gli altri inquinanti, considerando entrambi gli scenari di attività dei Camini presenti in impianto, in quanto, la configurazione con l'utilizzo di due punti di emissione, invece che dei tre autorizzati, è esclusivamente una condizione temporanea, e non rappresenta la condizione più sfavorevole di esercizio, in quanto, se tutti e tre i punti di emissione convogliata dovessero essere funzionanti, come previsto in autorizzazione, si avrebbe un flusso emissivo in uscita, relativo alla portata complessiva massima, pari a 50000+20000+7000 m3/h. Si chiede pertanto di ripetere lo studio di ricadute per le sostanze odorigene considerando nello stato di fatto e nello stato di progetto, la presenza delle tre sorgenti puntiformi già esistenti, attive.
Emissioni di Polveri e altri inquinanti.
...oltre alla sorgente di polveri associata al traffico, sembrerebbero essere presenti nello stato di fatto sorgenti diffuse che potrebbero contribuire alle emissioni in atmosfera (in particolare per il parametro polveri) e che devono essere inserite nella simulazione modellistica. ...il Proponente nello studio previsionale per la sorgente E4, considera soltanto i parametri riportati dalla scheda tecnica fornita dal rivenditore della centrale termoelettrica senza specificare se questi parametri siano riferiti allo specifico processo in oggetto e alle specifiche condizioni proposte dal Proponente (CSS-C utilizzato come combustibile, temperature, ecc). ... in alcun modo sono considerate le emissioni diffuse legate alla gestione, stoccaggio e trasporto dei reagenti di processo e delle ceneri prodotte dal processo stesso. .. la documentazione risulta priva della valutazione degli impatti cumulativi.
- 6. Alternative progettuali**
Il proponente si è limitato a fornire i criteri giustificativi della propria scelta e ad evidenziare i benefici ambientali associati alla realizzazione del progetto in oggetto rispetto all'alternativa zero senza effettuare alcuna valutazione comparativa in merito alle alternative tecnologiche e/o progettuali ad oggi disponibili.
- 7. Impatto acustico**
Si ritiene, pertanto, necessario che la relazione previsionale di impatto acustico sia rivista ed integrata al fine di fornire un'indagine di dettaglio che preveda la verifica del criterio differenziale, al fine di assicurare il rispetto dei valori limite in periodo diurno e notturno, e consideri la fase di cantiere e, quindi, tutte le attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto.

Il proponente ha prodotto la documentazione integrativa di seguito elencata e pertanto questa Commissione torna nuovamente ad esprimersi nel merito



ELENCO NUOVI ELABORATI ESAMINATI.

(integrazioni del 08/07/2024) Allegato 1 CV del gruppo di lavoro
(integrazioni del 08/07/2024) Allegato II - Tassi di mortalità per comune, provincia e regione
(integrazioni del 08/07/2024) Relazione di screening in materia di Valutazione di Impatto Sanitario
(Integrazioni del 28/06/2024) Indagini geognostiche e relazione geologica
(Integrazioni del 28/06/2024) Relazione indagini ambientali
(Integrazioni del 28/06/2024) Relazione gas radon
(Integrazioni del 28/06/2024) Elaborato grafico: interventi di mitigazione
(Integrazioni del 28/06/2024) Relazione Tecnica illustrativa integrativa trattamento acque
(Integrazioni del 28/06/2024) Analisi e rapporti di prova parte 1
(Integrazioni del 28/06/2024) Analisi e rapporti di prova parte 2
(Integrazioni del 28/06/2024) Analisi e rapporti di prova parte 3
(Integrazioni del 28/06/2024) Analisi e rapporti di prova parte 4
(Integrazioni del 28/06/2024) Analisi e rapporti di prova parte 5
(Integrazioni del 28/06/2024) Documento unico di riscontro
(Integrazioni del 28/06/2024) Relazione tecnica AIA redatta ai sensi della DGR Puglia 1388/06
(Integrazioni del 28/06/2024) Sintesi non tecnica AIA
(Integrazioni del 28/06/2024) Piano di Monitoraggio e Controllo
(Integrazioni del 28/06/2024) Piano preliminare gestione degli odori
(Integrazioni del 28/06/2024) Relazione descrittiva centrale termoelettrica
(Integrazioni del 28/06/2024) Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo
(Integrazioni del 28/06/2024) Studio di impatto ambientale
(Integrazioni del 28/06/2024) Matrici di valutazione impatto
(Integrazioni del 28/06/2024) Sintesi non tecnica SIA
(Integrazioni del 28/06/2024) Relazione di accertamento di compatibilità paesaggistica
(Integrazioni del 28/06/2024) Studio previsionale delle ricadute al suolo
(Integrazioni del 28/06/2024) Rapporti di prova
(Integrazioni del 28/06/2024) Relazione previsionale di impatto acustico

CONTENUTO DELLE INTEGRAZIONI PRODOTTE

Di seguito, con riferimento a ciascuna delle osservazioni/richieste di chiarimento o integrazioni formulate dalla Commissione e riportate in premessa, si riportano i riscontri forniti dal proponente.

1. Quale sia la effettiva destinazione dell'energia elettrica e dell'idrogeno prodotti.

Il proponente a pagina 134 dell'elaborato PD02_DESCRIZIONE CENTRALE_REV1 rileva: "L'idrogeno prodotto sarà utilizzato in parte dalla centrale termoelettrica per alimentare i sistemi di preriscaldamento degli ossidatori ed in parte in sostituzione del gasolio attualmente utilizzato per la movimentazione dei carrelli elevatori nello stabilimento. L'idrogeno prodotto dalla centrale sostituirà interamente il fabbisogno di consumo di gasolio."

2. La effettiva disponibilità del CSS-C necessario per il funzionamento della Centrale.



Nell'appendice n. 2 a pagina 275 dello studio d'impatto ambientale rivisto (Elaborato SIA01_REV1), il Proponente rileva che: "Tutto il CSS prodotto- anche quello poi classificato come CSS-R - ha sempre restituito valori rientranti nei limiti di cui alla Tab. 1, all. 1 del DM 22 del 14/02/2013." fornendo, altresì, i certificati di analisi riferiti alla produzione di CSS degli ultimi tre anni. A tal riguardo, inoltre, precisa che: "Nonostante i risultati analitici abbiano sempre e costantemente consentito l'attribuzione della qualifica di CSS-C a tutto il CSS prodotto, il proponente, dall'avvio delle produzioni, ha sempre conferito una parte di CSS agli impianti di co – combustione di un cementificio di proprietà di Vassiliko Cement Works, con sede a Cipro. Vassiliko Cement Works è autorizzata, nella propria giurisdizione, al ritiro del CSS qualificato come rifiuto, con conseguente necessità che il CSS sia gestito e trasportato in coerenza alla disciplina sul trasporto transfrontaliero di rifiuti. La mancata qualificazione di parte del CSS prodotto come CSS-C e l'assegnazione allo stesso della qualifica di rifiuto discendeva, dunque, da ragioni di natura strettamente commerciale."

3. Gestione delle polveri e delle ceneri

Il proponente, nella relazione di riscontro (elaborato Documento Unico di Riscontro) rimanda per la trattazione di questo argomento all'elaborato PD02 – RELAZIONE DESCRITTIVA CENTRALE TERMOELETRICA, nel quale la questione non sembra essere stata approfondita se non con riferimento alla sole ceneri pesanti per le quali (pagina 39) si afferma che : *Alla fine del processo, le ceneri vengono estratte e depositate in un contenitore chiuso, per evitare la generazione di emissioni di polveri diffuse, e poi trasferite ad un sistema che ne recupera la frazione metallica.*

4. Descrizione del processo

Il Proponente in data 04/06/2024 ha prodotto l'elaborato PD02_DESCRIZIONE CENTRALE_REV1 mediante il quale fornisce una descrizione della centrale termoelettrica in progetto secondo le indicazioni fornite dalla CTVA nel precedente parere ed evidenziando come la tecnologia proposta sia alla base di impianti già esistenti a livello internazionale e che abbia ottenuto un TRL di livello 9. Inoltre, ha riportato il rapporto di prova fornito da ARPAT relativamente alla caratterizzazione chimica dei gas di sintesi prodotti durante test di gassificazione condotti su rifiuti urbani della società Toscana "Belvedere" nell'ambito di sperimentazioni volte all'ottimizzazione del processo.

Nella succitata relazione il Proponente riporta una descrizione dettagliata del processo evidenziando come siano stati teoricamente valutati i fattori influenti sullo stesso (da pagina 60 a pagina 83).

Oltre alle caratteristiche del combustibile, per il quale il proponente garantisce granulometria, densità e umidità costanti ed un basso contenuto di cloro e metalli pesanti (Dati del Report di Analisi SCA del 3 gennaio 2024), il proponente descrive le condizioni operative del processo (flussi di gas e vapori per minimizzare le correnti turbolente,



temperatura, pressione, dimensione del letto di smoldering e tempo di permanenza) alcune delle quali sinteticamente rappresentate nella seguente figura, e i sistemi di controllo di processo (inquinanti, pressione, temperatura e flusso).




Figura 1: Descrizione del processo (pagina 78 dell'elaborato PD02_DESCRIZIONE CENTRALE_REV1)

Inoltre, è doveroso sottolineare che, sebbene il proponente riferisca che il processo è tale da non determinare emissioni significative di specie inquinanti in atmosfera, ha previsto sistemi di abbattimento degli stessi ovvero: un sistema SNCR DeNO_x per la riduzione degli NO_x; sistemi di filtrazione a secco per la neutralizzazione di sostanze come SO₂; HCl; HF; Hg e sostanze organiche volatili; un ciclone e filtro a maniche per la riduzione delle polveri e un sistema di iniezione reagente alcalino costituito da calce e carbone attivo per eliminare gas acidi oltre che diossine e furani e Hg.

Infine, si prende atto che il Proponente ha rivisto il Piano di Monitoraggio e Controllo (MS05_PMC_REV1) e coerentemente con quanto richiesto dalla Commissione ha integrato il PMC con monitoraggio in continuo al camino d'emissione E4 (centrale termoelettrica) di: polveri totali, monossido di carbonio, ossidi di azoto, anidride solforosa, acido cloridrico, acido fluoridrico, ammoniaca, composti organici volatili, diossine, furani, mercurio, cadmio, titanio e metalli pesanti. **Si precisa, tuttavia, che rispetto alla richiesta riportata nel precedente parere della Commissione, non è stato previsto il monitoraggio degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA).**

5. Emissioni in atmosfera



Odorigene

Il proponente ha prodotto la relazione dal titolo SP01_RICADUTE AL SUOLO _ REV1 e coerentemente con quanto richiesto da questa Commissione, ha riportato i risultati delle elaborazioni modellistiche volte a valutare le ricadute al suolo di odore tenendo conto di tutte le sorgenti puntuali impattanti, sia nello stato di fatto sia nello stato di progetto ovvero n. 3 sorgenti: E1, E2, E3 oltre alla sorgente E4 nel solo stato di progetto (paragrafo 4- pagina 20).

Polveri ed altri inquinanti

Il proponente ha rivisto la relazione dal titolo "Studio previsionale delle ricadute al suolo" e coerentemente con quanto richiesto da questa Commissione, per la valutazione delle ricadute al suolo di polveri e delle sostanze chimiche ha considerato: le emissioni convogliate (E1, E2 ed E3 oltre ad E4 per il solo stato di progetto), le emissioni di polveri derivanti dal transito (ingresso/uscita) dei mezzi e le emissioni di polveri generate dalla presenza di cumuli (di rifiuti e CSS) (documento SP01_RICADUTE AL SUOLO _ REV1, paragrafo 4, pagina 30). Si precisa che per i flussi emissivi legati allo stoccaggio in cumuli, il proponente ha considerato un abbattimento del 25% in considerazione della presenza di tettoie e setti separatori presenti nelle aree di stoccaggio dei cumuli considerati, senza spiegare la ragione alla base di tale percentuale di abbattimento.

Per quel che riguarda i parametri analizzati per il camino E4, a pagina 54 della sopracitata relazione, il Proponente rileva: *"Si precisa che la scelta dei parametri da monitorare per il nuovo camino E4 sono tali in quanto riferiti allo specifico processo in oggetto e alle specifiche condizioni proposte dal Proponente"*.

Per quanto concerne le emissioni diffuse, a pagina 59 dell'elaborato denominato SP01_RICADUTE AL SUOLO _ REV1, il Proponente rileva che il numero di mezzi in ingresso all'impianto stimati per lo stato di progetto risulta invariato rispetto allo stato di fatto (43 viaggi/ora) mentre il numero di mezzi in uscita risulta addirittura inferiore rispetto allo stato di fatto (5 rispetto a 35 viaggi/ora).

Con riferimento, infine, agli impatti cumulativi, a pagina 129 dell'elaborato denominato SP01_RICADUTE AL SUOLO _ REV1, il Proponente riporta i risultati delle elaborazioni modellistiche volte alla valutazione degli impatti cumulativi sia per gli odori sia per le polveri. In particolare, per la valutazione dell'impatto odorigeno cumulativo è stato considerato l'impianto di compostaggio ASECO S.p.A. che dista circa 3,4 km dall'impianto della Ecologic S.p.A., mentre per la valutazione dell'impatto cumulativo delle polveri è stata considerata la cava di sabbie e ghiaie silicee e l'impianto di frantumazione gestiti dalla società SARIM S.r.l. che dista circa 3,2 km



dall'impianto in progetto. In entrambi i casi il Proponente rileva impatti cumulativi trascurabili.

Alla luce delle elaborazioni modellistiche riportate dal Proponente nell'elaborato rivisto e denominato SP01_RICADUTE AL SUOLO _ REV1, la Commissione ritiene trascurabile l'impatto delle emissioni odorigene e polverulente in atmosfera anche in considerazione dell'abbattimento del 25% dei flussi emissivi legati allo stoccaggio in cumuli dei rifiuti.

6. Alternative progettuali

Il proponente ai paragrafi 7.1 e 7.2 del SIA rivisto e a pagina 49 dell'elaborato PD02_DESCRIZIONE CENTRALE_REV1 rileva che sono state valutate diverse alternative di processo, facendo anche riferimento a quanto previsto dalle BAT di settore (DIRETTIVA EU 2010/75 - Emissioni impianti industriali e la BAT 2021/2326 - Grandi impianti di combustione). Inoltre, con il fine di giustificare la scelta di utilizzare un processo di SMOX per la valorizzazione energetica del CSS-C, il proponente ha confrontato gli impatti determinati dal succitato processo con quelli determinati da tre alternative progettuali ovvero: la combustione in eccesso di ossigeno (a fiamma libera); la combustione in assenza di ossigeno (pirolisi) e la combustione in carenza di ossigeno (gassificazione). Nello specifico, il proponente rileva che, tenendo conto della materia prima da valorizzare ovvero il CSS-C, *"...omissis..lo SMOX combina i vantaggi della gassificazione e della combustione in eccesso di ossigeno, senza tuttavia ereditarne i relativi svantaggi. Il processo di regolazione dello SMOX è semplice e non critico indipendentemente dalla natura del combustibile caricato. Il processo SMOX, nel suo insieme, non produce di per sé inquinanti di processo ed elimina completamente il contenuto di carbonio dalle ceneri."*

Quanto riportato dal Proponente risulta condivisibile da parte della CT VIA

7. Impatto acustico

Il proponente ha prodotto l'elaborato SP04 – RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO- REV1, a firma di un tecnico competente in acustica ambientale che ha effettuato n. 4 misurazioni della durata di 5 minuti ciascuna tramite rilievi fonometrici in campo sia in periodo diurno sia notturno presso 4 recettori sensibili individuati nell'area di progetto. Per valutare i valori di rumore indotto dall'attività in prossimità dei recettori il proponente ha calcolato il livello di pressione sonora derivante dai vari macchinari che si prevede saranno installati, tenendo conto di una attenuazione determinata dalla distanza dei recettori dalla sorgente. Per il calcolo del livello di pressione sonora determinata dall'impianto, il proponente ha utilizzato i dati ricavati nel corso di campagne di misure effettuate presso clienti aventi impianti simili e considerando il worst case (utilizzo contemporaneo dei mezzi). A tal riguardo si precisa



che il proponente rileva che: “...omissis..il livello di pressione sonora derivante dai vari macchinari che si prevede saranno installati...omissis.. sarà pari a 78,2 dB(A)” senza però fornire dettagli sui mezzi e macchinari da installare e sui relativi livelli di pressione sonora. Ad ogni buon conto, dalle risultanze dello studio condotto e valido solo per sorgenti in campo libero, i valori di rumore ambientale attesi e i livelli differenziali calcolati in facciata agli edifici individuati nel periodo di riferimento diurno e notturno <,oltre che in fase di cantiere, risultano trascurabili ed in ogni caso inferiori ai limiti sia assoluti che differenziali di accettabilità dettati dal DPCM 01/03/91.

OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE

Con la documentazione integrativa proposta il proponente ha risposto in maniera esaustiva a gran parte delle osservazioni formulate dalla Commissione in occasione della prima valutazione dell'intervento.

Esaminata la documentazione integrativa prodotta, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, la Commissione formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2022, ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi alle seguenti condizioni ambientali:

- La movimentazione delle ceneri dal sito di produzione a quello di stoccaggio provvisorio e da questo al recapito finale avvenga utilizzando tutte le provvidenze atte a limitarne la diffusione, evitando di operare il carico di ceneri leggere sui mezzi di trasporto nei giorni ventosi ed utilizzando mezzi di trasporto dotati di opportuni sistemi di copertura a tenuta e di predisporre la gestione delle ceneri pesanti in uscita dal processo attraverso un nastro trasportatore chiuso a monte dello stoccaggio in contenitori chiusi.
- Il PMC sia integrato con la previsione del monitoraggio degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
- Sia previsto il monitoraggio della pressione sonora ai recettori sensibili individuati, al fine di verificare l'ottemperanza ai limiti sia assoluti che differenziali di accettabilità dettati dal DPCM 01/03/91.